

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Principio di sinteticità ex art. 121 c.p.c.: non riguarda la quantità, ma qualità dell'esposizione

Sommario: 1. Introduzione 2. La giurisprudenza 3. Riflessioni 3.1. Esempio 3.2. la dubbia applicabilità dell'art. 46 disp. att. c.p.c.

Articolo di **Luigi VIOLA**

1. Introduzione

La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha formalmente introdotto la regola redazionale della sintesi dell'atto ex art. 121 c.p.c., riguardante tanto i provvedimenti quanto gli atti difensivi propriamente detti.

E' stato introdotto anche l'art. 46 disp. att. c.p.c., che legittima il giudice a valutare il superamento del limite redazionale ai fini della decisione sulle spese di lite.

2. La giurisprudenza

La giurisprudenza, in recenti occasioni, ha menzionato detta regola. ora traendola direttamente dal citato art. 121 c.p.c. ora da principi generali¹.

In particolare è stato detto:

-la prolissità delle difese (n. 8 pagine di comparsa di risposta e n. 8 pagine di note conclusive) rappresenta una giusta ragione per compensare le spese²;

-l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, valutata unitamente al comportamento processuale della parte appellante, che ha violato il principio di sinteticità degli atti telematici, costituiscono più che gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado³;

-quanto alle spese, poste nella specie a carico della parte soccombente, possono essere liquidate nel minimo alla luce del comportamento processuale delle parti che hanno deliberatamente violato il principio di sinteticità degli atti telematici⁴.

3. Riflessioni

Per comprendere l'esatta portata del *dictum* legislativo, la legge stessa impone, con l'art. 12 preleggi⁵, un percorso ermeneutico che inizia con la ricerca del "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse".

Per il vocabolario Treccani, il termine "sintesi" deriva dal latino *tardo synthēsis*, greco *σύνθεσις* «composizione», der. di *συντίθημι* «mettere insieme» (comp. di *σύν* «con, insieme» e *τίθημι* «porre»). In generale, *composizione, combinazione di parti o elementi che ha per scopo o per risultato di formare un tutto (in contrapp. ad analisi).*

Si comprende agevolmente, partendo dal significato del termine, che la sintesi non riguarda in alcun modo il numero delle parole o pagine, ma la qualità dell'esposizione: si deve mettere insieme, nel senso di trovare i punti di contatto sia con l'ordinamento che con l'altra parte.

¹ Per lo più presi 'a prestito' dagli artt. 3-26 c.p.a.

² [Giudice di Pace di Catanzaro, sentenza del 8.5.2023](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2023.

³ [Corte di appello di Roma, sentenza del 28.2.2023](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2023.

⁴ [Corte di appello di Roma, sentenza del 9.12.2022](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2023.

⁵ La soluzione privilegiata è stata ottenuta usando il seguente algoritmo
 $IP = (\sum_{n=0}^{\infty} IL(n) \wedge \sum_{n=0}^{\infty} (n) IR) \circ [IL = 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} AL(n)] \circ \{AL \approx 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} AI(n)\}$

Per approfondimenti, sia consentito il rinvio a VIOLA, *Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022, nonché al libro VIOLA, *Interpretazione della legge con modelli matematici*, Milano, DirittoAvanzato, 2018.

Più chiaramente, come indicato nella relazione illustrativa⁶ che aiuta a comprendere l'intenzione del legislatore ex art. 12 preleggi: la novella sulla sinteticità è *funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice.*

Pertanto: la sintesi è finalizzata a favorire la leale collaborazione tra parti; ciò vuol dire che non si deve contestare, sempre e comunque, tutto ciò che viene detto ex adverso, ma solo quelle davvero contestabili.

Così il legislatore si allinea all'art. 115 c.p.c., che menziona la "specificità" della contestazione, con la precisazione che la mancanza di questa determina *relevatio ab onere probandi*⁷; così vi è anche un allineamento alla specificità di cui al nuovo atto di appello ex art. 342 c.p.c.

3.1. Esempio

Per rendere chiaro quanto affermato, poniamo il seguente esempio.

Tizio afferma che si è verificato il fatto A (tesi A); per darne la prova, ex art. 2697 c.c., deve provare $a+b+c$.

Caio afferma che non si è verificato il fatto A (tesi $\neg A$); a sostegno afferma che non si è verificato b ($-b$).

In ragione del principio di sinteticità, il processo dovrà andare avanti sugli elementi controversi, ovvero su b , laddove su a e su c le parti possono concordare (sintesi come stessa tesi).

3.2. La dubbia applicabilità dell'art. 46 disp. att. c.p.c.

Per la relazione illustrativa⁸, *la modifica dell'articolo 121 del c.p.c. ha comportato un ripensamento dell'articolo 46 disp. att. c.p.c.: detto articolo viene "modernizzato" e arricchito con nuove disposizioni che recepiscono e attuano i canoni della chiarezza e della sinteticità, introducendo criteri e limiti agli scritti difensivi da individuarsi con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense da aggiornarsi con cadenza almeno biennale seguendo analogo iter consultivo. E' prevista una certa flessibilità che tenga conto del valore e della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. In linea con quanto previsto dalla legge delega nell'articolo 1, comma 17, lettera e) è stato espressamente previsto che la violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comportano invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.*

Si ritiene di affermare, però, quanto segue: l'art. 46 disp. att. c.p.c. non menziona la sinteticità, ma "criteri e limiti di redazione", così fissando un criterio quantitativo.

⁶ [Relazione illustrativa, pag. 19.](#)

⁷ [Tribunale di Milano, sezione undicesima, sentenza del 19.9.2013](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014.

⁸ [Relazione illustrativa, pag. 118.](#)

Non si ritiene pacificamente predicabile l'art. 46 menzionato con le conseguenze in punto di spese, nel caso di violazione della sinteticità dell'art. 121 c.p.c. perchè:

-all'art. 121 c.p.c. si parla di sinteticità, mentre non avviene lo stesso nell'art. 46 disp. att. c.p.c. che parla di "limiti di redazione"; diversamente opinando violeremmo sia l'art. 12 preleggi, che l'art. 3 Cost. (trattando in modo eguale situazioni giuridiche diverse⁹).

-se il legislatore avesse voluto imporre un collegamento tra sintesi e limite redazionale, allora avrebbe dovuto farlo espressamente (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*);

-tutto l'art. 46 disp. att. c.p.c. pone limiti dimensionali per ragioni informatiche, in quanto menziona "schemi informatici" e "specifiche tecniche";

-nella stessa direzione milita la Raccolta delle Relazioni sulle Novità Normative della Riforma¹⁰ "CARTABIA" (ufficio del Massimario della Corte di Cassazione) secondo cui *la mancanza di sinteticità, invece, appare priva di una sanzione specifica*¹¹.

⁹ La cui formula è: $F1 \rightarrow D1 \wedge F2 \rightarrow D2 \Rightarrow \neg F1 \rightarrow D2$

¹⁰ Cassazione (ufficio del massimario): Raccolta delle Relazioni sulle Novità Normative della Riforma "CARTABIA" (Diritto e Procedura Civile), pag. 68.

¹¹ Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a [Nuovo art. 121 c.p.c. \(d.lvo 149/2022\) con atti chiari e sintetici: queste le possibili conseguenze in caso di violazione](#), in *La Nuova procedura Civile*, 1, 2023.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
